

Edizione di mercoledì 15 Luglio 2020

CASI OPERATIVI

Distribuzione del saldo attivo di rivalutazione
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Le condizioni per fruire della detrazione per l'acquisto di case antisismiche dal costruttore
di **Sergio Pellegrino**

ENTI NON COMMERCIALI

La prima bozza del decreto legislativo contenente il testo unico sullo sport – III° parte
di **Guido Martinelli**

FINANZA AGEVOLATA

Economia circolare ed agevolazioni: un binomio vincente
di **Sofia Pantani - Gruppo Finservice**

CONTENZIOSO

Spese di lite: il giudice non può discostarsi dai valori medi senza motivazione
di **Angelo Ginex**

CASI OPERATIVI

Distribuzione del saldo attivo di rivalutazione

di **EVOLUTION**



Una società decide di distribuire il saldo attivo di rivalutazione non affrancato. L'aliquota con cui occorre tassare tale distribuzione è quella che era vigente nel periodo d'imposta della rivalutazione (27,5%) o quella vigente al momento dell'attribuzione della riserva (24%)?

L'operazione di rivalutazione comporta la formazione di un saldo attivo di rivalutazione, ossia la rilevazione nel passivo dello stato patrimoniale della contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni, al netto della relativa imposta sostitutiva.

La disciplina civilistica e fiscale del saldo attivo di rivalutazione è contenuta nell'articolo 13 L. 342/2000 (norma richiamata da tutte le successive leggi di rivalutazione).

Dal punto di vista civilistico l'articolo 13 L. 342/2000 prevede che:

- (comma 1) *“il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione”;*
- (comma 2) *“la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile”.*



AGEVOLAZIONI

Le condizioni per fruire della detrazione per l'acquisto di case antisismiche dal costruttore

di Sergio Pellegrino

DIGITAL

Seminario di specializzazione

**SISMA BONUS E DETRAZIONI FISCALI 110%:
LIMITI E CONDIZIONI**

Scopri di più >

Si susseguono le risposte da parte dell'**Agenzia delle Entrate** ad **istanze di interpello** in relazione alle **agevolazioni legate agli interventi edilizi**.

Con la [risposta n. 213](#), pubblicata nella giornata di **ieri**, l'Agenzia ha affrontato una serie di questioni legate alla fruizione della **detrazione per l'acquisto di case antisismiche** prevista dall'[articolo 16, comma 1 – septies del D.L. 63/2013](#).

L'istanza è stata presentata da una **società che svolge l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali** che deve realizzare un intervento di **demolizione e ricostruzione di un edificio** con l'obiettivo di consentire ai **futuri acquirenti di poter fruire delle agevolazioni** in questione.

La disposizione, inserita nell'ambito della disciplina del cosiddetto **sisma bonus**, si riferisce agli **interventi** relativi all'adozione di **misure antisismiche** eseguiti mediante **demolizione e ricostruzione di interi fabbricati**, anche con **variazione volumetrica** rispetto all'edificio preesistente, che determina il **passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico**.

Una prima problematica sottoposta all'esame dell'Agenzia delle Entrate è quella relativa alla **verifica della necessità da parte dell'impresa di eseguire direttamente i lavori di miglioramento sismico**.

Al riguardo l'Agenzia, condividendo la soluzione proposta dall'istante, precisa che una condizione di questo tipo **non è richiesta dalla norma** e quindi è possibile che i **lavori siano commissionati ad un'altra impresa esecutrice**. Ciò che però è necessario è che l'**impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori e che sia idonea ad eseguirli**.

Questa idoneità, viene precisato, va appurata in “astratto”, andando a verificare, ad esempio, il **codice attività Ateco** e la **previsione contenuta nell’oggetto sociale** dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

Più delicata l’altra questione sottoposta nell’istanza, e cioè **se sia assolutamente indispensabile che la società acquisisca la proprietà dell’immobile su cui vengono effettuati gli interventi antisismici o non sia invece possibile lasciare la proprietà in capo agli attuali titolari, effettuare i lavori e provvedere alla successiva vendita** a lavori ultimati.

Qui l’Agenzia delle Entrate fornisce una **lettura diversa** rispetto a quella suggerita nell’istanza e questo sulla base della [lettera del comma 1 – septies dell’articolo 16](#) che fa riferimento agli interventi “*eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che **provvedano**, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla **successiva alienazione** dell’immobile*”.

Il tenore della norma implica, secondo l’Agenzia, che sia **necessario il preventivo acquisto dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione, l’effettuazione dei lavori direttamente o tramite appalto, la successiva cessione dell’immobile oggetto dell’intervento**.

A differenza di quanto sostiene l’istante, **non vi è discriminazione nei confronti di un soggetto che acquista un immobile ristrutturato con criteri antisismici da un soggetto diverso da un’impresa di costruzioni**, essendovi a disposizione **altre norme con effetti simili** a quelli prodotti dal [comma 1 – septies](#): ad esempio risulta applicabile alla disciplina del **sisma bonus** il [comma 8 dell’articolo 16 bis del Tuir](#), che prevede, in caso di compravendita dell’immobile, il **trasferimento della detrazione** non utilizzata dal venditore all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti.

Viene poi richiesto nell’istanza se sia possibile anche per una **persona giuridica** beneficiare della detrazione prevista dal [comma 1-septies dell’articolo 16](#).

Considerando la *ratio* della disciplina, che è quella di incentivare gli interventi per la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici a qualsiasi titolo utilizzati, la risposta deve essere sicuramente **affermativa**, ma la detrazione spetta in relazione agli **immobili della società che siano oggetto dell’attività esercitata**, vale a dire i cosiddetti **immobili merce**.

Infine, l’ultima questione, è quella afferente la **compatibilità** tra la **fruizione della detrazione** e l’**eventuale contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione** nei territori interessati dagli eventi sismici: **non vi sono al riguardo elementi ostativi**.

ENTI NON COMMERCIALI

La prima bozza del decreto legislativo contenente il testo unico sullo sport – III° parte

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

LA LEGGE N. 86/19 E LA RIFORMA DELLO SPORT ANALISI DEI DECRETI DELEGATI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Per i lavoratori subordinati sportivi vengono previste coperture assicurative rafforzate da parte dell'Inail

Sotto il profilo previdenziale, viene estesa l'ivs del fondo già esistente per i professionisti sportivi anche ai dilettanti, che assumerà la denominazione di fondo pensione lavoratori sportivi, precisando che sarà comunque calcolato con il sistema contributivo.

Per i **lavoratori sportivi titolari di contratto di collaborazione coordinata o continuativa** o di prestazione occasionale viene costituita una **sezione apposita presso il citato fondo pensioni lavoratori sportivi** al quale si applicherà la disciplina oggi esistente per le medesime fattispecie iscritte alla **gestione separata Inps**.

Ai fini del calcolo del contributo dovuto l'importo del compenso mensile dei lavoratori sportivi autonomi è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del Lavoro, sentite le Federazioni, e *"interamente a carico dei lavoratori sportivi autonomi"*.

Le società e associazioni sportive dilettantistiche sono **responsabili del versamento di tutti i contributi**, anche per la parte a carico dei lavoratori, salvo rivalsa.

Nei settori dilettantistici l'aliquota contributiva per i lavoratori sportivi iscritti al fondo pensioni è pari al 10%.

I lavoratori non iscritti ad altra gestione previdenziale potranno, su base volontaria, incrementare tale aliquota con onere a loro esclusivo carico ai fini del **diritto ai trattamenti pensionistici loro spettanti** sino alla concorrenza delle aliquote previste per la **gestione separata Inps**.

La cessione dei contratti sulle prestazioni sportive degli atleti è soggetta ad Iva ma, ai fini dei redditi, gode della agevolazione di cui all'[articolo 148 Tuir](#).

Viene confermato che la qualificazione come redditi diversi ex [articolo 67](#) (esonerati da obbligazioni previdenziali e assicurative) diventa applicabile solo alle prestazioni occasionali “amatoriali” e solo nel limite della fascia esente oggi di 10.000 euro.

La medesima fascia di esenzione fiscale si applica anche ai **redditi di lavoro sportivo** qualsiasi sia la tipologia di rapporto.

Nei settori dilettantistici sul reddito imponibile da lavoro sportivo, qualsiasi sia la tipologia di rapporto, sino allo scaglione di euro 65.000 si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito di chi li ha versati.

Analogo discorso andrà operato per le **collaborazioni amministrativo – gestionali**. Entro il limite dei **10.000 euro manterranno la loro natura di redditi diversi**, in presenza di compensi superiori si applicherà la **disciplina dell'obbligo assicurativo**.

Viene creato un fondo in favore del **professionismo negli sport femminili** e comunque, anche per le attività dilettantistiche, per i primi tre anni viene previsto **l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali** entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

Si istituzionalizza la presenza di un insegnante di educazione fisica laureato in scienze motorie nella scuola primaria.

Da precisare che, nelle norme finali, viene previsto che **la disciplina sul lavoro sportivo decorra dal primo gennaio 2022**.

Quanto mai opportuno questo rinvio, stante le novità contenute, che dovrebbe meglio essere precisato in relazione ai numerosi sport di squadra la cui **stagione è infrannuale**.

Di estremo interesse appare la scelta di far scattare automaticamente, su richiesta del notaio rogante l'atto costitutivo, la personalità giuridica per le associazioni non riconosciute che chiedono l'iscrizione al registro Coni. Il tutto senza prevedere alcun patrimonio minimo.

Nel registro Coni dovranno essere depositati, oltre ai dati già oggi obbligatori, “i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali con indicazione dei soggetti, compensi e mansioni svolte.... Il rendiconto economico – finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale”.

Vengono escluse le Federazioni dall'elenco Istat degli **enti soggetti a controllo pubblico**.

Viene soppresso per le sportive il modello Eas.

La parte sulla **sicurezza** prevede l'introduzione di una serie di **misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione** delle procedure di costruzione, ristrutturazione e ripristino degli **impianti sportivi** nonché norme relative alla pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.


Il testo unico conclude inserendo, come parte relativa alla **giustizia**, i contenuti della L. 280/2003 non essendo tale materia oggetto di delega.

Le disposizioni finali, sulle quali forse una ulteriore riflessione andrebbe svolta, prevedono **l'abrogazione del decreto Melandri (e del decreto correttivo c.d. Pescante)** e di una serie di altre norme tra le quali, per quanto di nostro interesse, l'[articolo 90 L. 289/2002](#).

FINANZA AGEVOLATA

Economia circolare ed agevolazioni: un binomio vincente

di **Sofia Pantani** - Gruppo Finservice



È atteso in questi prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che darà il via al **Bando nazionale per l'economia circolare ai sensi dell'[articolo 26 del D.L. 34/2019](#)**, da tempo atteso dalle imprese, che ha l'obiettivo di **favorire la riconversione delle attività produttive verso un nuovo modello di economia** in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse abbia **una maggiore durata** ed in cui **la produzione di rifiuti sia ridotta al minimo**, se non addirittura azzerata.

L'ultimo tassello mancante sarà, poi, l'apposito provvedimento che sancirà la **data di apertura dello sportello** per la presentazione delle domande di agevolazione da parte dei soggetti interessati, prevista non prima del **prossimo settembre**.

Destinatari del contributo sono le **aziende di qualsiasi dimensione** e i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di contributo:

1. operino **in via prevalente nel settore manifatturiero oppure in quello dei servizi** diretti alle imprese manifatturiere;
2. abbiano approvato e depositato **almeno due bilanci**;
3. **non risultino sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di fallimento**, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo **o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente**.

Le imprese possono presentare progetti **in forma singola oppure anche da realizzare congiuntamente tra loro**, o con organismi di ricerca, mediante il ricorso allo strumento del

contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

Risultano agevolabili i **progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, da avviare dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione**, che rispettino le seguenti caratteristiche:

- di importo **non inferiore a 500mila euro** e non superiore a 2 milioni di euro;
- di **durata minima 1 anno** e massimo 3 anni;
- finalizzati a riconvertire la produzione delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi oppure il notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo **sviluppo di una delle seguenti 5 tecnologie**:
 1. **innovazioni di prodotto e di processo per l'utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti**, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare;
 2. **progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici per un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime**;
 3. **sistemi e strumenti per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua**;
 4. strumenti tecnologici innovativi in grado di **aumentare il tempo di vita dei prodotti** e di efficientare il ciclo produttivo;
 5. sperimentazione di nuovi modelli di **packaging intelligente** (il cosiddetto "Smart packaging") che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.

L'agevolazione prevista dal bando "copre" ben **il 70% dei costi agevolabili** sostenuti dalle imprese ed è così combinata: **un contributo a fondo perduto pari al 20%** a cui è abbinato **un finanziamento a tasso agevolato pari al 50% delle spese**, i cui termini e modalità di rimborso saranno stabiliti dal decreto ministeriale in corso di pubblicazione.

È da notare inoltre che tale incentivo **è cumulabile col credito d'imposta nazionale previsto per le attività di ricerca e sviluppo**, riconosciuto in misura pari al 12% dei costi, incrementando così ulteriormente la quota di beneficio accessibile per le imprese.

Di tutto rilievo anche i fondi stanziati per il Bando di sostegno all'economia circolare, pari a **210 milioni di €**, così suddivisi:

- **150 milioni di euro destinati alla concessione dei finanziamenti agevolati**;
- **60 milioni di euro alla concessione del contributo a fondo perduto**.

Per tali risorse sono inoltre previste **due riserve**:

- una per i progetti delle imprese di piccole e medie dimensioni e delle reti di imprese nell'intero territorio nazionale;
- una destinata esclusivamente ai progetti da realizzare nel Mezzogiorno.

È possibile inoltre che tali risorse aumentino ulteriormente in funzione di stanziamenti aggiuntivi deliberati da parte delle singole Regioni e Province autonome, destinati a favorire le imprese del proprio territorio che realizzano progetti tra quelli incentivati dal bando.



Contattaci
e scopri tutte
le opportunità

 **800 94 24 24**


LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

CONTENZIOSO

Spese di lite: il giudice non può discostarsi dai valori medi senza motivazione

di Angelo Ginex



In tema di **spese processuali**, la *ratio legis* è quella di non gravare la parte che è stata costretta a rivolgersi al giudice per tutelare un proprio diritto, ma di chiederne il ristoro a quella che tale diritto ha leso, in ossequio alla tutela del **diritto di difesa** di cui all'[articolo 24 Cost.](#)

Infatti, l'[articolo 15, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#) sancisce il **principio di soccombenza**, prevedendo che le spese del giudizio liquidate con la sentenza debbano essere rimborsate dalla parte soccombente, intendendosi tale quella la cui **domanda giudiziale** sia stata **respinta**, anche se per motivi processuali.

A tal fine, il soccombente deve essere individuato facendo ricorso al **principio di causalità**, per cui obbligata a rimborsare le **spese processuali** è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi (cfr., **Cassazione ordinanza n. 930/2015**).

È d'uopo precisare altresì che le spese del giudizio, ex [articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 546/1992](#), devono comprendere i **costi sostenuti** dalla parte relativamente alle **attività processuali** (ad esempio, il **contributo unificato**, i diritti di notifica e i diritti di copia); gli **onorari** e i **diritti del difensore**; i c.d. **accessori** (ad esempio, le **spese generali**, il rimborso delle **spese di trasferta** e il **contributo** per la cassa forense o previdenziale); l'**imposta sul valore aggiunto** (non è pacifico che vada rimborsata anche se detraibile e detratta dalla parte, in quanto è un costo che non resta a carico della parte); le **consulenze tecniche**.

Con specifico riferimento alla **determinazione dei compensi** (compito spettante al giudice, così come sottolineato da **Cassazione, sentenza n. 255/2006**), l'[articolo 15, comma 2-quinquies, D.Lgs. 546/1992](#) stabilisce in via generale che i compensi dei **difensori professionisti** devono essere liquidati sulla base delle **tariffe professionali di categoria** (ad esempio, per gli **avvocati**

bisogna fare riferimento al [D.M. 55/2014](#), così come aggiornato dal [D.M. 37/2018](#)).

Si evidenzia innanzitutto che, al fine di individuare correttamente lo **scaglione di riferimento**, va considerato l'**intero importo** dell'atto impugnato e non il **valore della lite** ai fini dell'assistenza tecnica di cui all'[articolo 12 D.Lgs. 546/1992](#), secondo cui questo coincide con l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che il **valore della lite**, ai fini della liquidazione delle competenze spettanti al professionista, non è certamente quello previsto dall'[articolo 12, comma 5, D.Lgs. 546/1992](#), ma va computato in base all'importo delle **imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi** che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione (cfr., **Cassazione sentenza n. 3355/2002**).

Quanto, poi, alla **quantificazione** delle **spese processuali**, facendo riferimento ad una vicenda in cui un avvocato aveva lamentato una liquidazione troppo bassa e la mancanza di un'argomentazione al riguardo, la **Corte di Cassazione**, con [ordinanza 23 aprile 2020, n. 8146](#), ha affermato *tout court* che il giudice **non** può discostarsi in maniera apprezzabile dai **valori medi** previsti dalle tariffe professionali di categoria, **senza una valida e specifica ragione che motivi la sua scelta**.

In effetti, in tema di **liquidazione** delle spese processuali successiva al **D.M. 55/2014**, **non** sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i **parametri** di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le **soglie numeriche** di riferimento costituiscono **criteri di orientamento** e individuano la **misura economica standard** del valore della prestazione professionale (cfr., **Cassazione, ordinanza n. 30286/2017**).

Detto in altri termini, i **parametri**, indicati dall'**articolo 4, comma 1, D.M. 55/2014**, operano come **fattori di concretizzazione** della liquidazione del compenso professionale, che muove da **valori medi**, su cui poter effettuare, poi, **aumenti e diminuzioni** secondo determinate percentuali (ad esempio, aumento fino all'80 per cento, diminuzione fino al 50 per cento).

Sicché, così come concluso dalla Suprema Corte nella pronuncia indicata, pur essendo stato **abolito** il **vincolo inderogabile** dei **minimi tariffari** e introdotto un sistema fondato su **valori medi**, che sulla base di determinati parametri possono essere **aumentati o diminuiti**, il giudice è tenuto ad indicare i **parametri** che lo hanno guidato nella liquidazione giudiziale, in caso di **scostamento apprezzabile** da detti valori medi.

Da ultimo, si rileva che non sarà, in ogni caso, ammissibile che il giudice, nella quantificazione delle spese processuali, superi il **limite** di cui all'[articolo 2233, comma 2, cod. civ.](#), che vieta di liquidare, al netto degli esborsi, **somme praticamente simboliche**, non consone al decoro della professione (cfr., **Cassazione ordinanza n. 20790/2017**).